

Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso la prole – Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 283 del 09/01/2020 (Rv. 656764 - 01)

Divorzio - Revisione dell'assegno di mantenimento per i figli - Necessità di far valere fatti sopravvenuti - Pendenza di precedente giudizio di revisione - Conseguenze - Fattispecie.

I provvedimenti in tema di mantenimento dei figli minori di genitori divorziati passano in giudicato, ma essendo sempre rivedibili, divengono definitivi solo "rebus sic stantibus", sicché il giudice in sede di revisione non può procedere ad una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività. (Nella specie la S.C. ha confermato il rigetto della domanda proposta dal coniuge onerato del pagamento di un assegno di mantenimento per la prole, il quale aveva introdotto un nuovo procedimento di revisione dell'assegno, invocando fatti modificativi delle condizioni economiche delle parti, intervenuti prima della conclusione di altro procedimento di modifica nel quale essi avrebbero potuto essere fatti valere).

Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 283 del 09/01/2020 (Rv. 656764 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_2909](#)

FAMIGLIA

MATRIMONIO

SCIoglimento

DIVORZIO